

Allegato A)



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Settore Urbanistica e Ambiente

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO.
DEHORS STAGIONALI
DEHORS CONTINUATIVI
ESERCIZI DI VICINATO**

INDICE

- ART. 1:** OGGETTO, DEFINIZIONI, TIPOLOGIE;
- ART. 2:** CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER COLLOCAZIONE DI DEHORS;
- ART. 3:** CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS;
- ART. 4:** PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS E TENDE;
- ART. 5:** LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL DEHORS;
- ART. 6:** DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO OD A PROPRIETA' PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS;
- ART. 7:** MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS;
- ART. 8:** PROROGA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI;
- ART. 9:** REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS;
- ART. 10:** ATTIVITA';
- ART. 11:** ORARIO;
- ART. 11 bis:** ESERCIZI DI VICINATO;
- ART. 12:** SANZIONI;
- ART. 13:** DISPOSIZIONI DI RINVIO;
- ART. 14:** DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE;

ART. 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

- 1.** Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato assoggettato ad uso pubblico, o privato per la realizzazione di dehors annessi ad attività di somministrazione o vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per le rispettive attività.
- 2.** Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico o privato, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il consumo all'aperto - annesso ad attività di somministrazione o vendita di prodotti alimentari, con le distinzioni di cui ai successivi commi.
- 3.** Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico o privato per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
- 4.** Per dehors continuativo si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico o privato per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. In questo caso deve essere garantito, pena la revoca della concessione, l'uso continuativo per l'intero periodo.
- 5.** La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende a sbraccio;
 - 6) coperture su disegno, gazebo e pegola;
 - 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
- 6.** Gli elementi individuati al comma 5 ai punti 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

7. Le schede tecniche dei dehors in relazione alla composizione degli stessi sono di seguito elencate:

TAVOLI E SEDIE

DEFINIZIONE-FINALITA'

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura definita dehors.

OCCUPAZIONE

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

PEDANE

DEFINIZIONE

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

FORMA, MATERIALI E COLORI

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

OCCUPAZIONE

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

DIVIETI

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiate. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

SICUREZZA

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

DEFINIZIONE-FINALITA'

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

TIPOLOGIE PREVISTE

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

DIMENSIONI

Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, ($H_{max,f}$):

Le fioriere poste a delimitazione delle aree oggetto di occupazione dovranno avere altezza massima $H_{max,f} \leq$ mt. 1,20

Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,20.

Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

FORMA, MATERIALI E COLORI

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

SICUREZZA.

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

OMBRELLONI

DEFINIZIONE

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale simile fornita di un solo punto di appoggio al suolo. di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

OCCUPAZIONE

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

FORMA, MATERIALI E COLORI

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale simile. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori

SICUREZZA

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

TENDE A SBRACCIO

DEFINIZIONE- FINALITA'

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

FORMA MATERIALI E COLORI

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano.
L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

DIVIETI

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

OCCUPAZIONE

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

MODALITA' DI POSA

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

DIMENSIONI

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

COPERTURE SU DISEGNO

DEFINIZIONE

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

OCCUPAZIONE- DIMENSIONI

L'occupazione deve realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

SICUREZZA

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

FORMA, MATERIALI E COLORI

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- a) sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- b) tessuto: tela, tessuti similari;
- c) Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale;
- d) la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE

DEFINIZIONE

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;

2. con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:
- a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
 - a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

DIVIETI

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

OCCUPAZIONE

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

- 8.** per gazebo si intende una struttura anche isolata, completamente priva di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne mentre per pergola si deve intendere un intreccio di sostegni formato da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato all'edificio cui è annesso il dehors, con copertura analoga a quella del gazebo e parimenti priva di tamponamenti.

ART. 2
CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE
PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

- 1.** Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
- 2.** Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto che intenda collocare su suolo privato non aperto al pubblico un dehors, può installarlo senza limiti di superficie, con o senza elementi di copertura, previo specifico nulla-osta del Comune e fatti salvi i diritti di terzi;

- 3.** a) Per i dehors di cui all'art. 1 comma 5 punti 6 e 7 ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1 specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) Per i dehors di cui all'art. 1 comma 5 punti 4 e 5 dovrà essere presentata unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1 specifico elaborato di progetto con allegata omologazione e/o certificati di corretta posa al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
- 4.** In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
- 5.** Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
- 6.** I dehors annessi ai chioschi su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico sono ammessi, così come previsto nello specifico regolamento dei chioschi, con la precisazione che comunque possono occupare una superficie massima su suolo pubblico di 60 mq e gli stessi sono ammessi come strutture stagionali non continuative, anche nel caso sia già presente un dehors continuativo, con la limitazione, in questo caso, alle soluzioni progettuali di tavoli e sedie, pedane, elementi di delimitazione, ombrelloni. Nei casi di eventi, manifestazioni pubbliche, mercati e fiere, la superficie di suolo pubblico concessa potrà essere ridotta a discrezione dell'Amministrazione comunale in base alle esigenze, previa comunicazione da parte degli uffici competenti.
- 7.** Il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto che intende collocare un dehors deve presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) per ampliamento della superficie di somministrazione o vendita.
- 8.** Nei dehors annessi ad esercizi di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto, senza servizio assistito, può essere utilizzato qualsiasi tipo di attrezzatura, quali tavoli, sedie, piani d'appoggio, sgabelli, anche abbinati.

9. Per particolari conformazioni dei luoghi sono ammesse deroghe in materia di viabilità in coerenza con le prescrizioni di sicurezza stradale e limitazioni del traffico da valutare da parte degli uffici competenti. Nel caso fosse necessario inserire maggiore o diversa segnaletica o arredo urbano, utile a garantire la sicurezza stradale, i maggiori costi saranno a carico del richiedente.

ART. 3
CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON
"DEHORS"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, e con eventuali strutture di copertura.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario ed in ogni caso l'area oggetto della concessione deve essere delimitata con fioriere e/o con apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.
3. Non è ammessa la realizzazione di dehors (eccetto quanto previsto all'art. 2 comma 9):
 - su strade veicolari con carreggiata libera minima inferiore a metri 2,75 per senso di marcia;
 - su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
 - su aree già attrezzate a verde pubblico;
 - su aree che per essere utilizzate a dehors dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli ad esclusione delle strade con il limite di velocità $\leq 30\text{km/h}$ e/o con altri sistemi di rallentamento, ma sempre con presenza di attraversamento pedonale nelle vicinanze.
4. I dehors annessi ai locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione o di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto e per gli esercizi di vicinato, ubicati sul lato ovest del viale XXIV Maggio devono essere realizzati secondo le tipologie compositive previste dall'art. 1 c.5 punti 1-2-3-4-5 del presente Regolamento; l'occupazione di suolo

pubblico massima, dovrà essere contenuta all'interno dei filari alberati e pertanto dovrà essere lasciato libero il passaggio ciclo pedonale adiacente i fabbricati. Sempre nel rispetto delle tipologie compositive di cui all'art. 1 c.5 punti 1-2-3-4-5, per le aree pedonali che lungo il Viale assumono conformazione di piazzetta (aree comprese tra Via Verdi e Via Juvarra, tra C.so Papa Giovanni e P.zza della Repubblica e fronte civico 41 angolo Via Donizetti) gli spazi di localizzazione dei dehors non sono vincolati dai filari alberati. Sono esclusi da quanto previsto al presente comma 4, i dehors degli esercizi commerciali localizzati sul lato est del Viale.

- 5.** Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.
- 6.** Per la realizzazione dei dehors devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dell'esercizio commerciale;
 - nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,50;
 - nelle zone di rilevanza storica-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, anche in deroga da quanto previsto al precedente comma 3;
 - devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
 - per le strade veicolari ove sia consentita la sosta su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a metri 2,75 per senso di marcia;
 - per le strade veicolari ove sia consentita la sosta su entrambi i lati, dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi e la presenza di uno stallo di sosta con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a metri 2,75 per senso di marcia e metri 2,00 per uno stallo di sosta;

- l'occupazione della carreggiata è ammessa nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e dal vigente codice della strada con la precisazione che comunque deve essere garantito il libero passaggio sul marciapiede esistente interposto tra l'esercizio commerciale e la struttura del dehor significando quanto segue:

a) *se il marciapiede esistente è di larghezza superiore a metri 1,50, potrà essere occupata la parte eccedente;*

b) *in assenza di marciapiede dovrà essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;*

- devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a metri 0,50 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;

- non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;

- la lunghezza massima del dehors deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà. Qualora il fronte dell'esercizio non consente la realizzazione di un dehors di adeguate dimensioni è ammessa la realizzazione dello stesso anche oltre gli assi dei muri di proprietà previo assenso delle adiacenti attività e/o del condominio;

- la superficie lorda occupata in pianta non può superare il limite massimo di mq 60; per le piazze pedonali tale superficie può essere estesa fino ad un massimo di 100 mq;

- l'altezza netta interna misurata dal piano pavimento all'intradosso della copertura non deve essere inferiore a mt 2,10 e l'altezza complessiva misurata dal piano marciapiede all'estradosso della copertura non deve essere superiore a metri 3,20;

- la distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza;

- la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2;

- sulla testata della struttura dei dehors a seconda del flusso di traffico interessato è obbligatorio apporre segnaletica verticale ai sensi dell'art. 175 comma 2 del regolamento di attuazione del codice della strada che recita: *gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig.II,470 e II, 471);*

- divieto di fermata lungo il filo esterno della delimitazione dell'area e per tutta la sua lunghezza da indicarsi con apposita segnaletica, munita di inizio e fine, da posizionare in corrispondenza dell'inizio e della fine dell'occupazione. In tal caso sarà sufficiente utilizzare segnali di dimensioni piccole;

- l'illuminazione del dehors deve essere realizzata con lampade a risparmio energetico.

ART. 4 **PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E TENDE**

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture costituenti il dehors.

ART. 5 **LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"**

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi stabiliti dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dal condominio o proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 6 **DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO OD A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano stati provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel "disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini".

ART. 7
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 8
PROROGA E/O RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva

del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare e di cinque anni per quelli continuativi. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la regolarità nel versamento di canoni e/o tasse comunali inerenti. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

ART. 9
REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
 - e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre

essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 10 ATTIVITA'

- 1.** Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
- 2.** Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, nei dehors sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione sino e non oltre le ore 23,30. Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica
- 3.** nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento fatta eccezione per gli impianti ed apparecchi di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 11 ORARIO

- 1.** Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando e' consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.
- 2.** Il Sindaco con ordinanza può stabilire limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei dehors.

ART. 11 bis
ESERCIZI DI VICINATO

- 1.** Per tutti gli esercizi di vicinato (≤ 250 mq) è ammessa la possibilità di destinare spazi per l'occupazione suolo pubblico al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per le rispettive attività;
- 2.** Per tali esercizi è vietata l'installazione di strutture fisse pertanto la composizione ammessa è quella prevista dall'art. 1 c.5 punti 1-2-3-4-5 del presente Regolamento;
- 3.** Le tipologie di manufatto previste per la delimitazione degli spazi in concessione sono le seguenti: fioriere, bandiere, recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento, o simili;
- 4.** La superficie lorda occupata in pianta non può superare il limite massimo di mq 20, purché con tale ampliamento non venga superata la superficie complessiva di mq 250 nel rispetto comunque di tutti gli altri requisiti dimensionali del presente Regolamento, non trattati in questo articolo;

ART. 12
SANZIONI

- 1.** Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal codice della strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro ai sensi della L.689/1981 e s.m.i.. In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve eventuali sanzioni accessorie previste dal codice della strada.
- 2.** Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con de hors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il de hors e' funzionalmente connesso, e' soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 del codice della strada e s.m.i.
- 3.** L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

ART. 13
DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
2. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rinnovate, con le stesse caratteristiche, anche in deroga a quanto previsto dallo stesso, fatto salvo l'interesse pubblico contrastante.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai dehors annessi ai chioschi destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o vendita di prodotti alimentari realizzati su suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico.